



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA**

**AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI  
PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL  
RECUPERO, IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO  
DELLE PERSONE TOSSICODIPENDENTI**

*Roma, 24 luglio 2019*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA**

### **Sommario**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Articolo 1 – Finalità .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Articolo 2 - Soggetti beneficiari .....</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>Articolo 3 - Piano di Valutazione.....</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>Articolo 4 - Risorse finanziarie programmate .....</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>Articolo 5 - Durata delle proposte progettuali.....</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>Articolo 6 - Finanziamento concesso.....</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>Articolo 7 - Modalità di trasmissione delle proposte progettuali .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Articolo 8 - Termini di trasmissione della domanda di finanziamento.....</b> | <b>4</b>  |
| <b>Articolo 9 - Ammissibilità delle proposte progettuali .....</b>              | <b>5</b>  |
| <b>Articolo 10 - Cause di inammissibilità delle proposte progettuali .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>Articolo 11 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) .....</b>            | <b>7</b>  |
| <b>Articolo 12 - Commissione e valutazione delle proposte progettuali .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>Articolo 13 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali .....</b>    | <b>9</b>  |
| <b>Articolo 14 - Modalità di erogazione del finanziamento .....</b>             | <b>9</b>  |
| <b>Articolo 15 - Avvio delle attività .....</b>                                 | <b>10</b> |
| <b>Articolo 16 - Spese ammissibili e rendicontazione dei progetti.....</b>      | <b>10</b> |
| <b>Articolo 17 - Diritto di accesso e Trattamento dati personali.....</b>       | <b>11</b> |
| <b>Articolo 18 - Contatti e quesiti.....</b>                                    | <b>11</b> |
| <b>Articolo 19 – Clausole finali .....</b>                                      | <b>11</b> |
| <b>Articolo 20 - Modulistica .....</b>  | <b>11</b> |
| <b>Articolo 21 - Allegati.....</b>  | <b>12</b> |



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA**

### **Articolo 1 – Finalità**

1. Il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il presente Avviso pubblico intende promuovere l'esecuzione di progetti per attivare interventi che favoriscano il recupero integrale e il reinserimento sociale e lavorativo delle persone tossicodipendenti che hanno seguito un percorso riabilitativo in comunità.

### **Articolo 2 - Soggetti beneficiari**

1. Possono partecipare al presente Avviso le Comunità Terapeutiche autorizzate/accreditate dalle Regioni e dalle Province Autonome, presentando le proposte progettuali in forma singola o associate in ATS (Associazione Temporanea di Scopo).
2. In caso di partecipazione in forma associata i proponenti si impegnano a costituirsi in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) antecedentemente alla sottoscrizione della convenzione indicando già in sede di presentazione delle proposte progettuali il soggetto che ricoprirà il ruolo di capofila e che, in tale qualifica, sarà l'unico interlocutore del Dipartimento per le politiche antidroga, nonché destinatario del finanziamento, responsabile dell'attuazione del progetto e soggetto alla relativa rendicontazione.
3. In caso di ATS (Associazione Temporanea di Scopo), a pena di esclusione, almeno il 60% delle attività e delle relative spese previste dalla proposta progettuale deve essere realizzato e sostenuto dal soggetto capofila.
4. La costituzione dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) deve essere formalizzata, qualora la proposta progettuale sia ammessa a finanziamento, mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale.
5. Nell'ambito del presente Avviso, i soggetti beneficiari del finanziamento, sia in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di un progetto.

### **Articolo 3 - Piano di Valutazione**

1. I progetti devono essere dotati di un Piano di Valutazione riguardanti l'esito dei trattamenti.
2. Il Piano di Valutazione degli esiti dei trattamenti, redatto utilizzando esclusivamente lo schema di cui all'**Allegato 1**, deve essere trasmesso al Dipartimento per le Politiche Antidroga nella fase di realizzazione delle attività previste nel progetto finanziato.

### **Articolo 4 - Risorse finanziarie programmate**

1. Le risorse finanziarie programmate per il finanziamento dei progetti, di cui al presente Avviso pubblico, ammontano complessivamente a euro 2.400.000,00 (duemilioni quattrocentomila/00) a valere sulle risorse del Capitolo 786 - Centro di Responsabilità 14 - Politiche antidroga - Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA**

2. Le risorse finanziarie sono assegnate alle proposte progettuali ritenute ammissibili e valutate positivamente dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 12, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
3. Il Dipartimento per le politiche antidroga, in caso di disponibilità di ulteriori risorse a valere sul cap. 786 - Centro di Responsabilità 14 - Politiche antidroga - Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i sei mesi successivi alla data del decreto di approvazione dei progetti ammessi al finanziamento, si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria e finanziare altri progetti che abbiano ottenuto dalla Commissione di valutazione un punteggio non inferiore a 60 punti.

### **Articolo 5 - Durata delle proposte progettuali**

1. La durata massima per l'attuazione dei progetti, di cui al presente Avviso, è pari a 24 (ventiquattro) mesi.

### **Articolo 6 - Finanziamento concesso**

1. La richiesta di finanziamento per ciascuna proposta progettuale deve essere compresa, a pena di esclusione, entro il limite minimo di euro 100.000,00 (centomila/00) e un massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00).
2. Non possono essere considerate, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, le proposte progettuali il cui valore sia inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00) e superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00).

### **Articolo 7 - Modalità di trasmissione delle proposte progettuali**

1. La presentazione delle proposte progettuali avviene esclusivamente mediante una procedura informatizzata, collegandosi all'indirizzo **[www.avvisipubblicidpa.gov.it](http://www.avvisipubblicidpa.gov.it)**, le cui modalità sono illustrate nelle Linee Guida (**Allegato 2**).
2. La data di presentazione della proposta progettuale è certificata dalla procedura informatizzata che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consente più l'accesso e l'invio delle domande.
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali verrà pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche antidroga, l'elenco delle candidature pervenute, individuate con il codice univoco identificativo (ID) rilasciato dal sistema a conclusione della trasmissione della documentazione.

### **Articolo 8 - Termini di trasmissione della domanda di finanziamento**

1. Le proposte progettuali, firmate digitalmente e complete della documentazione richiesta al successivo articolo 9, devono essere trasmesse, unicamente e a pena di esclusione, utilizzando la procedura informatizzata, di cui al precedente articolo 7, specificando nell'oggetto "AVVISO



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA

PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL RECUPERO, IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DELLE PERSONE TOSSICODIPENDENTI - *titolo del progetto - soggetto proponente*", entro il termine massimo delle **ore 14,00 del 20 settembre 2019**.

2. Saranno ritenute irricevibili e quindi escluse dalla fase di valutazione da parte della Commissione di cui all'articolo 12, le domande inviate oltre il termine previsto dal precedente comma, o presentate in modalità difforme da quella prescritta dall'articolo 7, ovvero prive di firma digitale sulla documentazione richiesta al successivo articolo 9.
3. Accedono al finanziamento le proposte progettuali dichiarate ammissibili ai sensi dell'articolo 9 e scrutinate positivamente dalla Commissione di valutazione.
4. Per la presentazione delle proposte progettuali deve essere utilizzata, **a pena di esclusione**, la modulistica allegata e parte integrante del presente Avviso, disponibile sul sito istituzionale [www.politicheantidroga.gov.it](http://www.politicheantidroga.gov.it).

### Articolo 9 - Ammissibilità delle proposte progettuali

1. Per l'ammissione al finanziamento, il soggetto proponente deve presentare, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:
  - a) la domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al **format A**;
  - b) la copia dello statuto aggiornato e dell'atto costitutivo;
  - c) il patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante, redatto utilizzando esclusivamente lo schema di cui al **format B**;
  - d) la dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al **format C**, che attesti:
    - la coerenza delle attività del progetto con quelle previste dallo statuto del proponente;
    - il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali per la partecipazione all'Avviso;
    - la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
    - la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento di tasse e imposte, dirette ed indirette;
    - la data di approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo o rendiconto;
    - l'assenza di finanziamento del medesimo progetto mediante ricorso a qualsiasi altro contributo pubblico a livello locale, regionale, nazionale o comunitario;
    - l'astensione dalla presentazione, nell'ambito del presente Avviso, di più proposte progettuali, sia in forma singola sia in forma di ATS (Associazione Temporanea di Scopo);
    - la dichiarazione di non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportano l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
    - il non essere sottoposti a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non avere in corso un procedimento procedente alla dichiarazione di una di tali situazioni;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA

- il non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione;
  - l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli eventuali organi di amministrazione (allegare elenco contenente le generalità), delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159;
  - l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione.
- e) La Scheda Progetto con Cronoprogramma e Piano finanziario della proposta progettuale, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al format D, firmata digitalmente dal legale rappresentante del proponente e compilata in ogni sua parte, con riferimento agli elementi principali dell'idea progettuale e del suo sviluppo fino alla realizzazione delle azioni;
- f) la Scheda delle attività, e relativa spesa, realizzate negli ultimi cinque anni dal soggetto proponente, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al **format E**;
- g) la Dichiarazione di intenti per la costituzione dell'ATS, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al **format F**, sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti e deve essere specificato:
- che i soggetti componenti conferiranno mandato collettivo speciale al soggetto individuato come capofila dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo);
  - il ruolo svolto da ciascun componente dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) nell'ambito delle attività progettuali.
  - La formalizzazione dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) può, quindi, avvenire anche dopo la presentazione della proposta progettuale, ma prima della sottoscrizione della Convenzione con il Dipartimento per le politiche antidroga.
- h) il curriculum vitae del Responsabile di progetto del soggetto proponente/del soggetto capofila.
2. In caso di ATS (Associazione Temporanea di Scopo), le dichiarazioni di cui alle lettere d), g), e la documentazione di cui alle lettere c), f) devono essere presentate e sottoscritte digitalmente da ciascun legale rappresentante, utilizzando esclusivamente i format richiesti, e corredate da copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA**

### **Articolo 10 - Cause di inammissibilità delle proposte progettuali**

1. Fatte salve le cause di esclusione e di inammissibilità indicate nei precedenti e nei successivi articoli, sono considerate escluse dalla valutazione della Commissione di cui all'articolo 12 le proposte progettuali:
  - a) pervenute al Dipartimento oltre il termine di cui al precedente articolo 8;
  - b) pervenute con modalità non rispondente alle indicazioni di cui al precedente articolo 7;
  - c) prive di parte della documentazione richiesta all'articolo 9;
  - d) prive della firma digitale del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
  - e) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2;
  - f) presentate con richiesta di finanziamento diversa da quella stabilita al precedente articolo 6;
  - g) che prevedano una durata diversa da quella stabilita al precedente articolo 5.
2. Le proposte progettuali non possono in ogni caso essere ammesse al finanziamento laddove gli interventi previsti abbiano usufruito o usufruiscano di qualsivoglia finanziamento.
3. Le domande di ammissione al finanziamento che non rispettino una o più delle suddette condizioni non sono ammesse alla successiva fase di valutazione di cui all'articolo 12.

### **Articolo 11 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) viene nominato con successivo provvedimento e provvede alla verifica delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente Avviso.
2. Successivamente alla verifica di cui al precedente comma, il RUP redige un elenco con le proposte progettuali risultate non ammesse alla successiva fase di valutazione e un elenco delle proposte ammesse alla successiva fase di valutazione, da sottoporre alla Commissione di valutazione, costituita ai sensi del successivo articolo 12. All'esito della verifica della Commissione, il Dipartimento per le politiche antidroga provvederà all'emanazione del relativo provvedimento di esclusione.

### **Articolo 12 - Commissione e valutazione delle proposte progettuali**

1. Le proposte progettuali saranno valutate da un'apposita Commissione, nominata successivamente alla scadenza del presente Avviso con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche antidroga.
2. Durante la fase di istruttoria per la verifica dell'ammissibilità delle proposte progettuali, la Commissione, tramite il RUP, può invitare i soggetti proponenti a fornire, entro un termine non superiore a 5 gg, eventuale documentazione integrativa.
3. La Commissione valuta le singole proposte progettuali e attribuisce il punteggio, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo 13, fino ad un massimo di 100 punti. Non sono ammessi a finanziamento i progetti con un punteggio complessivo inferiore a 60.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA**

4. A conclusione della valutazione, la Commissione redige la graduatoria finale dei progetti, collocati in ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito, che saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse.
5. La graduatoria è approvata con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche antidroga.
6. A parità di punteggio tra progetti utilmente collocati in graduatoria, ove le risorse siano insufficienti al finanziamento indistinto di tutti, sarà preferita la proposta avente il preventivo economico inferiore, e la migliore coerenza ed efficacia degli obiettivi nell'ambito specifico su cui si vuole andare ad incidere.
7. Le graduatorie sia dei progetti ammessi al finanziamento che di quelli non ammessi sono pubblicate sul sito internet [www.politicheantidroga.gov.it](http://www.politicheantidroga.gov.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non sarà, pertanto, inviata alcuna comunicazione per iscritto inerente gli esiti della valutazione.
8. Ciascun soggetto beneficiario, entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, deve inviare al Dipartimento per le politiche antidroga, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [direzionedpa@pec.governo.it](mailto:direzionedpa@pec.governo.it), la comunicazione di conferma ad accettare il finanziamento e, quindi, a procedere con la stipula della Convenzione.
9. In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti proponenti i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento o di assenza della comunicazione di conferma, o nel caso in cui tale comunicazione pervenga oltre i termini stabiliti al precedente comma 8, il Dipartimento per le politiche antidroga provvede allo scorrimento della relativa graduatoria fino a esaurimento dei fondi disponibili.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA

### Articolo 13 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali

Di seguito si riportano i criteri di valutazione ed i relativi punteggi

| Descrizione del criterio  | Punteggio  |
|---|------------|
| <b>A. Proposta progettuale</b>  | <b>35</b>  |
| a1. Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità dell'Avviso e capacità di incidere sul fenomeno  | 20         |
| a2. Qualità della proposta progettuale (chiarezza espositiva, congruenza rispetto alle azioni oggetto dell'Avviso e nessi logici tra i contenuti della proposta, pianificazione delle attività) | 15         |
| <b>B. Innovatività della soluzione proposta</b>   | <b>20</b>  |
| b1. Originalità della proposta progettuale (metodologia, organizzazione per l'efficacia nella realizzazione delle azioni, risultati attesi)   | 20         |
| <b>C. Qualità dei Soggetti coinvolti e del Gruppo di lavoro</b>   | <b>15</b>  |
| c1. Competenza ed esperienza pregressa specifica, acquisita dal soggetto proponente/dal soggetto capofila   | 15         |
| <b>D. Ottimizzazione dei processi</b>   | <b>15</b>  |
| d1. Coinvolgimento e creazione di relazioni multidisciplinari pubblico-privato operanti sul territorio  | 10         |
| d2. Capacità di realizzazione di modelli progettuali replicabili su tutto il territorio nazionale   | 5          |
| <b>E. Elementi finanziari</b>   | <b>15</b>  |
| e1. Coerenza tra le attività descritte nella proposta progettuale ed il piano finanziario   | 8          |
| e2. Congruità dei costi del piano finanziario   | 7          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>100</b> |

### Articolo 14 - Modalità di erogazione del finanziamento

1. A seguito dell'utile collocazione del progetto nella graduatoria finale, approvata dal DPA, il Dipartimento ed il soggetto beneficiario stipulano una Convenzione nella quale vengono definite le obbligazioni in capo alle Parti.
2. Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili, nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 16, saranno puntualmente definiti nella predetta Convenzione.
3. Nella Convenzione sono, inoltre, indicate anche le modalità di erogazione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di verifica dell'attuazione del progetto, ivi compresi i criteri e le modalità di valutazione dei risultati raggiunti, nonché le modalità e condizioni di richiesta di eventuale proroga del termine per la conclusione delle attività



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA**

4. L'erogazione del finanziamento è comunque subordinata alla registrazione della Convenzione da parte degli Organi di controllo.
5. Il Dipartimento per le politiche antidroga provvederà alla revoca in tutto o in parte del finanziamento, in caso di inadempimento (interruzione o modifica, senza la previa autorizzazione del Dipartimento per le politiche antidroga, dell'esecuzione del progetto finanziato) e/o di irregolarità contabile, rilevata in sede di controllo della rendicontazione o emersa in sede di eventuali controlli in itinere.

### **Articolo 15 - Avvio delle attività**

1. L'avvio delle attività deve avvenire secondo i termini stabiliti nella Convenzione e nel rispetto del cronoprogramma presentato dal soggetto proponente. In nessun caso saranno riconosciuti costi sostenuti prima della stipula della Convenzione debitamente registrata da parte degli Organi di Controllo.

### **Articolo 16 - Spese ammissibili e rendicontazione dei progetti**

1. Le spese concernenti la proposta progettuale sono considerate ammissibili quando sono:
  - a) effettive, ossia realmente sostenute e chiaramente riferibili al progetto;
  - b) coerenti con il piano finanziario approvato;
  - c) riferibili temporalmente al periodo di attuazione del progetto;
  - d) comprovabili attraverso giustificativi di spesa contenenti il riferimento specifico al progetto;
  - e) tracciabili attraverso l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari (mandati di pagamento, assegni non trasferibili, bonifici, etc.) e contabilizzati.

2. Sono rendicontabili a costi reali le seguenti macro-categorie:

#### **Costi diretti**

- a) Personale
- c) Materiali e attrezzature
- d) Servizi di terzi
- e) Viaggi, vitto e alloggio

#### **Costi indiretti**

Spese Generali (in regime forfettario entro il 10% dei costi diretti).

3. Non possono essere ammesse a rendicontazione le spese sostenute prima della sottoscrizione della Convenzione, debitamente registrata dagli Organi di Controllo, e dopo la conclusione delle attività previste nel progetto.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA

### Articolo 17 - Diritto di accesso e Trattamento dati personali

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Avviso viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della Pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.
2. Il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è assicurato nei termini indicati nell'**Allegato 2** denominato "INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI".

### Articolo 18 - Contatti e quesiti

1. I soggetti interessati, possono contattare **nei giorni feriali il numero telefonico 06 67796844 – dalle ore 10,00 alle 15,00 - esclusivamente** per informazioni sulla procedura informatizzata da seguire per la trasmissione al Dipartimento per le Politiche Antidroga delle proposte progettuali, di cui all'articolo 7 del presente Avviso.
2. Quesiti non procedurali possono essere inviati esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [direzionedpa@pec.governo.it](mailto:direzionedpa@pec.governo.it) non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione delle proposte progettuali, indicando nella voce "oggetto" l'articolo o gli articoli dell'Avviso sul quale si intende avere informazioni.
3. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet istituzionale [www.politicheantidroga.gov.it](http://www.politicheantidroga.gov.it) nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi"

### Articolo 19 – Clausole finali

1. La presentazione della proposta progettuale, a valere sul presente Avviso, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.

### Articolo 20 - Modulistica

1. In allegato al presente Avviso è messa a disposizione tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle proposte progettuali.
2. Tutti gli allegati, specificati in calce, sono parte integrante del presente Avviso.
3. Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale [www.politicheantidroga.gov.it](http://www.politicheantidroga.gov.it), sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri [www.governo.it](http://www.governo.it).



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA**

### **Articolo 21 - Allegati**

1. Domanda di ammissione al finanziamento (*format A*)
2. Patto d'integrità (*format B*)
3. Dichiarazione sostitutiva (*format C*)
4. Scheda Progetto con Cronoprogramma e Piano finanziario della proposta progettuale (*format D*)
5. Scheda delle attività realizzate (*format E*)
6. Dichiarazione di intenti per la costituzione del Partenariato (*format F*)
7. PIANO DI VALUTAZIONE degli esiti dei trattamenti (Allegato 1)
8. LINEE GUIDA per la trasmissione delle proposte progettuali (Allegato 2)
9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Allegato 3)